



Istituto Nazionale Tumori  
**Fondazione G. Pascale**

Via Mariano Semmola – 80131 Napoli  
**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**  
tel.: 081/5903.584-435-755 - fax : 081/5462043

Prot. n. DA\1\B1\ 4846

Napoli, 8/7/2014.

## AVVISO A TUTTI I DIPENDENTI

**Oggetto: D. L. 24.06.2014 n. 90 (G.U.R.I. n. 144 del 24.06.2014).**

L'art. 1 del Decreto Legge in oggetto specificato ha stabilito quanto segue:

- comma 2: “*salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31.10.2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono revocati.*”;

comma 5: “*Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere da 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*”.

La normativa vigente in materia prevede:

- pensione anticipata = il limite massimo di anzianità contributiva, per gli anni 2014 e 2015, è di anni 42 e mesi 6 per gli uomini e di anni 41 e mesi 6 per le donne;
- pensione di vecchiaia = età per uomini e donne, per l'anno 2014 e 2015, è di anni 66 e mesi 3.

Pertanto, nelle more della conversione in legge del decreto in oggetto e della conseguente applicazione degli istituti in argomento, si rammenta, per coloro che sono nelle predette condizioni, dell'obbligatorietà della fruizione delle ferie, come ribadito dal comma 8, art. 5, del D.L. 06.7.2012, n. 95, convertito nella legge 14.8.2012, n. 135, che espressamente cita: “le ferie, ..... sono obbligatoriamente fruita ..... e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per ..... pensionamento e raggiungimento del limite di età. La violazione della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il Dirigente responsabile.”.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Tonino Pedicini